

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1329

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIORDANO, PASTORE, BODRATO, DONAT-CATTIN, BOTTA,  
MIROGLIO, SISTO, CURTI, ARNAUD, GIRAUDI, TRAVERSA,  
STELLA, BALDI, SCALFARO**

*Presentata il 16 aprile 1969*

Ulteriori provvedimenti in favore delle zone del Piemonte colpite dalle alluvioni del novembre 1968 in aggiunta a quelli previsti dalla legge 12 febbraio 1969, n. 7

ONOREVOLI COLLEGHI ! — A cinque mesi di distanza dalle avversità atmosferiche che, con allagamenti e frane, seminarono distruzione e morte nelle province di Vercelli e di Novara, è possibile con precisione non consentita nelle prime settimane di raccolte dei dati, valutare l'entità dei danni e l'inadempienza della cifra stanziata con il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233 convertito con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

L'inadeguato stanziamento minaccia di rendere impossibile la ricostruzione e il ripristino delle opere pubbliche distrutte o danneggiate, e quindi di lasciare le popolazioni colpite, non solo malcontente ed esasperate, ma soprattutto abbandonate allo stato di disorganizzazione sociale in cui le ha lasciate la perdita di importanti e fondamentali infrastrutture.

L'inadeguatezza dello stanziamento fissato dalla legge suddetta è emersa in proporzioni sempre più evidenti, mano a mano che le ordinarie operazioni e l'iter del finanziamento sono stati compiuti dagli organi preposti alla esecuzione della legge stessa.

In primo luogo va richiamato che la legge n. 7 del 12 febbraio 1969 autorizza la com-

pletiva spesa di lire 54.000.000.000, di cui 53.500.000.000:

a) per il finanziamento dei piani di ricostruzione dei 33 comuni elencati nell'articolo 2 della citata legge;

b) per il ripristino definitivo delle opere pubbliche;

c) per la concessione dei contributi per la ricostruzione e riparazioni di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione.

In secondo luogo occorre rilevare che, su tale autorizzazione di spesa, sono state assegnate, per gli interventi da effettuarsi nella regione piemontese, le seguenti somme:

a) per il finanziamento dei piani di ricostruzione e per i lavori di ripristino definitivo di opere pubbliche . . . .	L.	20.748.092.000
b) per contributi . . . .	»	5.100.000.000
c) per la costruzione di alloggi popolari . . . .	»	800.000.000
per un totale di . . . .	L.	<u>26.648.092.000</u>

Di fronte a questi dati, che rispondono alle disponibilità offerte dalla legge, sta la situazione realistica e obiettiva, ricavabile dalla possibilità di comparare disponibilità ed esigenze.

Alla illustrazione documentata delle esigenze è necessario premettere che il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233 fu emanato a poco più di un mese di distanza dagli avvenimenti calamitosi e che nella volontà del legislatore non doveva abbracciare un territorio più vasto della provincia di Vercelli e di parte della provincia di Novara che fu colpita dalla alluvione e da frane.

Su questa porzione del territorio nazionale, e sui danni in esso subiti dalle opere pubbliche, fu pertanto misurata l'entità della somma da destinarsi al ripristino delle opere pubbliche.

Questa, del resto nota, interpretazione della volontà del legislatore, è sostenuta dal fatto che l'articolo 2 del decreto-legge convertito in legge pone la principale attenzione sui piani di ricostruzione di 33 comuni colpiti da alluvione di cui 31 si trovano nella provincia di Vercelli, e in particolare nella zona del Biellese, e due nella provincia di Asti.

In effetti con i decreti previsti dall'articolo 1 della legge in questione, con i quali sono stati elencati i comuni dichiarati « colpiti da alluvione », la superficie nazionale interessata ha subito, invece, un allargamento talmente ampio per il tempo e per lo spazio considerati, da elevare a 506 i comuni dichiarati alluvionati, e da estendere a tutto l'ultimo quadrimestre del 1968 il tempo da considerare ai fini del riconoscimento di danno prodotto da alluvione.

A questo premessa, che da sola già dimostra all'evidenza il danno enorme che le zone alluvionate del Piemonte subiscono dalla estensione della superficie considerata, vanno aggiunte le più eloquenti cifre che denunciano l'effettiva esigenza che i paesi alluvionati hanno di sovvenzione per il ritorno alla normalità.

Dagli accertamenti eseguiti dagli uffici del genio civile, i lavori di ripristino delle opere pubbliche nelle sei province piemontesi e nella regione d'Aosta sono stati preventivati in lire 32.050.000.000; e i contributi a privati in lire 6.340.000.000, per un totale di lire 38.390.000.000.

Per i 33 piani di ricostruzioni obbligati per legge, a cui se ne sono aggiunti 2 su ri-

chiesta consentita (fra cui il comune di Vercelli), la somma occorrente non è al momento valutabile con precisione.

Prendendo, però, come misura la spesa prevista dagli unici due piani di fabbricazione presentati (quelli concernenti i comuni di Nizza Monferrato e di Incisa Scapaccino), i quali prevedono una spesa di circa lire 9 miliardi, non ci si discosta dalla realtà affermando che ogni piano di ricostruzione, richiederà la somma media di lire 4.000.000.000, per un totale di lire 140.000.000.000 circa.

È necessario notare che in questa cifra non si vuole fare pesare in maniera particolare la presenza della città di Vercelli fra i 35 comuni, o obbligati o richiedenti, che dovranno provvedere al piano di ricostruzione.

Dalle considerazioni esposte emerge come esigenza inevitabile il ricorso allo stanziamento di una ulteriore somma, che serva a far fronte, se non alla totalità degli interventi, almeno a quelli essenziali a riavviare alla normalità i centri delle province piemontesi colpiti dalla alluvione del novembre 1968.

La somma che si ritiene minima per il suddetto necessario rilancio, e che risulterebbe sufficiente solo in virtù di sapienti dosaggi e di razionali contenimenti, è di lire 78.000.000.000, da destinarsi unicamente alle province piemontesi che furono colpite dalla alluvione menzionata.

Sembra opportuno considerare, in chiusura di relazione, che la distribuzione della somma stanziata per il Piemonte alle varie province, risulta difficile ed oltremodo ostacolata dal fatto che lire 20.748.000.000 debbono essere suddivise fra il finanziamento dei piani di ricostruzione e il ripristino di opere pubbliche.

A parte la fondamentale insufficienza dello stanziamento, che è oggetto primo della presente proposta di legge, va osservato che la mancanza di predisposizione dei piani di fabbricazione e la prevedibile diluizione nel tempo delle necessarie progettazioni, ostacolano in maniera pericolosa anche l'equità della distribuzione della scarsa somma messa a disposizione del Provveditorato alle Opere pubbliche del Piemonte.

Si ritiene pertanto opportuno che questo secondo stanziamento venga devoluto interamente al finanziamento di piani di fabbricazione e che la somma già stanziata (lire 20.748.092.000) venga impiegata invece per il ripristino definitivo di opere pubbliche.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, è elevata da lire 54.000 milioni a lire 132.000 milioni.

### ART. 2.

La maggiore spesa di lire 78.000 milioni di cui al precedente articolo sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 38.000 milioni per l'anno finanziario 1969 e di lire 40.000 milioni per l'anno finanziario 1970.

### ART. 3.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1969 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.